



**TRIBUNALE DI NOVARA**

**Il Giudice Delegato**

**del Fallimento “ Geola Distribuzione srl”**

viste le domande di ammissione al passivo cd. supertardive depositate in data 30 luglio 2012 dalla soc. “Branded Apparel Italia Srl” ed in data 25 settembre 2012 dalla soc. “ Enel Energia spa”

**premesse, in generale:**

- che il termine previsto dall’art. 101 l.f. è un vero e proprio termine decadenziale, scaduto il quale opera una presunzione relativa di inammissibilità della domanda di ammissione al passivo, che il creditore supertardivo può superare solo ed in quanto sia in grado di dimostrare che, in concreto, il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile. In tal caso, l’insinuazione è ammissibile e il creditore supertardivo ha la possibilità di partecipare al concorso secondo quanto previsto dall’art. 112 l.f., col limite invalicabile dell’esaurimento delle ripartizioni dell’attivo fallimentare, nel senso che la domanda supertardiva presentata dopo l’esecutività del riparto finale, è tout court inammissibile, senza che sia possibile eccepire la non imputabilità del ritardo,
- che l’elemento differenziale tra le domande tardive semplici e le supertardive risiede proprio nell’effetto della prova della non imputabilità del ritardo. Per le prime, infatti, essa ha effetti unicamente sul piano del trattamento in sede di riparto, in quanto consente al creditore tardivo incolpevole e non privilegiato di prelevare, nei limiti del residuo disponibile, le quote che gli sarebbero spettate nelle precedenti ripartizioni. Per le seconde, invece, la stessa è vera e propria condizione di ammissibilità della domanda, essendo precluso al creditore supertardivo colpevole ogni diritto al concorso e potendo egli, unicamente, promuovere giudizio nei confronti del fallito tornato in bonis, a condizione che quest’ultimo non sia una persona fisica che abbia chiesto ed ottenuto l’esdebitazione a norma degli artt. 142 e 143 l.f.;

- che, secondo la giurisprudenza maggioritaria, il super-ritardo nella presentazione della domanda di ammissione al passivo può considerarsi non imputabile quando l'avviso che il curatore è tenuto a dare ai creditori ex art. 92 l.f. non sia stato inviato o non sia pervenuto al creditore (v. ad es. Trib. Modena 20.03.2009, ne Il Fall. 2010, pag. 67), oppure anche quando il predetto avviso sia stato comunicato con un ritardo che non abbia consentito al creditore di insinuarsi tempestivamente, salva, in tal caso, la facoltà del curatore di dimostrare che il creditore, avendo avuto notizia del fallimento indipendentemente dalla ricezione dell'avviso, avrebbe comunque potuto procedere tempestivamente all'insinuazione;
- che si ritiene, in ogni caso, che la formula utilizzata dall'art. 101 l.f. sia analoga a quella contenuta nell'art. 1218 C.C. e, pertanto, che la stessa debba essere interpretata nel senso di causa non riferibile a colpa del creditore e, dunque, non riconducibile ad incuria, negligenza, trascuratezza e malafede, ovvero ricollegabile ad un fatto involontario, dovuto a forza maggiore, a caso fortuito o ad errore incolpevole di fatto (v. App. Torino 11.06.1985 nel Il Fall. 1986, p. 306, Trib. Macerata 11.11.2008, ne Il Fall. 2009, pag. 453);
- che, in base alle precedenti considerazioni, devono ritenersi irrilevanti, ai fini della prova della non imputabilità del super-ritardo, la complessità dell'organizzazione interna del creditore (v. Trib. Pescara 10.02.2009 ne Il Fall. 2010, pag. 67) o l'intervenuto mutamento giurisprudenziale circa la necessità di proposizione della domanda da parte dell'istante (v. Cass. Civ. 15.06.2006 n. 13830);
- che, al contrario, si reputa che non versi in una situazione di super-ritardo imputabile il creditore che, insinuatosi tempestivamente, sia stato ammesso unicamente all'esito del giudizio di opposizione ex art. 98 l.f. (v. Trib. Genova 7.06.2006 nel Il Fall. 2007, p. 60), il creditore che abbia dovuto svolgere tutti i gradi di giudizio per accertare la sua pretesa obbligatoria (v. Trib. Milano 28.01.1999 ne Il Fall. 1999, p. 571), il creditore che, per errore o disguido scusabile, sia venuto a conoscenza del proprio credito in tempo non utile per insinuarsi tempestivamente (v. App. Milano 5.04.1977, in Dir. Fall. 1977, II, p. 474);

- che, qualora la domanda supertardiva sia presentata dalla società concessionaria per la riscossione (Equitalia s.p.a. o Esatri s.p.a.), in relazione a crediti tributari vantati dall'Agenzia delle Entrate o da altro ente impositore, la circostanza che l'esattore abbia ricevuto in ritardo dall'amministrazione finanziaria i ruoli portanti i crediti tributari oggetto di insinuazione non costituisce, di per sé sola, motivo di esclusione dell'imputabilità al creditore del ritardo nella presentazione della domanda di ammissione al passivo. La causa non imputabile deve, infatti, riguardare fattori causali esterni alla posizione creditoria, che possono attingere alla forza maggiore, al caso fortuito o all'errore inconsapevole del creditore. Conseguentemente, l'agente della riscossione non può dedurre, quale causa non imputabile del ritardo, l'iscrizione a ruolo protrattasi nel tempo, pur nella consapevolezza dell'apertura della procedura fallimentare (v. Trib. Macerata 11.11.2008 e Trib. Novara 30.11.2009);

**ritenuto**, con riguardo alla fattispecie concreta sub iudice:

- che, in applicazione dei predetti principi, le domande di ammissione supertardive presentate da Branded Apparel Italia srl in data 30 luglio 2012 e da Enel Energia spa in data 25 settembre 2012 debbano essere dichiarate inammissibili, atteso che lo stato passivo è divenuto esecutivo in data 6 giugno 2011 e che il Curatore ha dimostrato l'intervenuta comunicazione ex art. 92 l.f.

**P.Q.M.**

**dichiara** l'inammissibilità delle insinuazioni supertardive presentate da:

- **Branded Apparel Italia srl** in data 30 luglio 2012
- **Enel Energia spa** in data 25 settembre 2012

Novara,

5/12/2012

Il Giudice Delegato

Presidente Dr. Bartolomeo Quatraro

